

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1875

sati ne facciano domanda e provvedano alla relativa spesa.

Ciò premesso, non mi resta che leggere la proposta della Commissione:

« In ogni distretto, dove ha sede il tribunale civile e correzionale, vi è un collegio di notari ed un archivio. »

Questa parte dell'articolo fu votata ieri.

« Ogni collegio ha un Consiglio notarile. Nei capoluoghi di mandamento possono essere istituiti archivi mandamentali, giusta le norme degli articoli 101 e seguenti. »

PRESIDENTE. La Camera ha udita la formola proposta dalla Commissione. Ora la parola spetta all'onorevole Borruso.

BORRUSO. Da tutti si è riconosciuta la necessità dell'esistenza di archivi mandamentali, e pare che l'opinione generale della Camera tenda ad ammettere questo principio. Questa necessità non c'è bisogno di dimostrarla, soprattutto avuto riguardo alle condizioni di viabilità di talune regioni d'Italia, quali sono principalmente le provincie meridionali.

Bisogna essere uomini pratici e guardare le cose non da Montecitorio, ma come se ci trovassimo in uno degli ultimi mandamenti delle provincie meridionali, e come se fossimo al corrente dei costumi di quei paesi.

Ora bisogna sapere che la maggior parte dei proprietari, gente poco istruita e molte volte analfabeta, difficilmente conservano i documenti costatativi delle loro proprietà; molte volte anche che questi documenti li abbia un proprietario, quando poi succede una trasmissione di proprietà non si passano al nuovo proprietario, spesso anche non si conosce l'importanza di queste carte, e quindi con molta facilità vengono disperse o distrutte.

Da ciò viene la conseguenza che quando c'è il bisogno di fare un atto di *trasmissione* di proprietà, e che in quest'atto bisogna calendare i titoli antichi che formano la sicurezza dell'acquisto, non solo non sono al caso di esibire questi titoli, ma spesso non sanno dare le indicazioni sufficienti per ritrovarli.

Per cui il notaio è obbligato a fare egli stesso le necessarie ricerche negli archivi mandamentali per trovare gli atti di proprietà precedenti, che costano almeno il possesso trentennale.

Ora questa operazione nei piccoli paesi non si può fare che localmente, poichè se si deve andare al capo-provincia o al capo-distretto o alla sede del tribunale a fare queste ricerche, ne verrebbe tale perdita di tempo e tale dispendio, da rendere difficili molte contrattazioni, e qualche volta anche

impossibili, il che sarebbe anche a danno delle finanze dello Stato, perchè diminuirebbe di molto il numero delle contrattazioni.

Nè vale il dire che l'aver ammesso gli archivi non solo nei capi provincia, ma dovunque sia la sede del tribunale abbia resi inutili e soverchi gli archivi mandamentali, dappoichè in tutte le provincie meridionali i tribunali esistono solo nel capoluogo di provincia e solo per eccezione nei capi di circondario, e quindi questa innovazione nell'articolo non ha cambiato niente lo stato delle cose, e anche che vi sia il tribunale e l'archivio nel capoluogo di circondario, non pertanto riesce di grande difficoltà andar a fare queste ricerche nel capoluogo di circondario.

Veduta dunque la necessità di questi archivi, non vedo perchè si voglia lasciare la loro istituzione facoltativa al Governo, anzichè renderla obbligatoria. A me pare che dal testo degli articoli 3 e 101 nasca un equivoco, che il linguaggio dell'onorevole relatore non basta a dileguare. Gli archivi sono obbligatori o sono facoltativi?

Se sono facoltativi, quando anche il comune faccia la domanda, e si obblighi a pagare le spese, resterà sempre nella facoltà del Governo di accordarli; se questo, come pare, non è lo spirito della legge, se ai comuni che adempiono alle condizioni dell'articolo 101 non può negarsi l'archivio, allora non è più una facoltà libera del Governo, ma un dovere condizionato.

Secondo quello che disse l'onorevole relatore, è facoltativo da una parte, e dall'altra è obbligatorio, secondo l'articolo; conciliamo queste due cose.

A me pare che in astratto siamo tutti d'accordo, però, restando le cose come sono, e colle spiegazioni dell'onorevole relatore, il potere sarebbe facoltativo, secondo l'articolo 3, ed obbligatorio nell'articolo 101; mancherebbe il nesso fra questi due articoli. È quindi questione di redazione, e poichè siamo tutti d'accordo nell'ammettere che ai comuni che ne fanno richiesta e ne sopportano le spese non si può negare l'archivio comunale, troviamo una redazione che meglio esprima questo concetto, senza contentarci di una semplice dichiarazione, dappoichè *verba volant, scripta manent*. Invece che dire: il Governo ha facoltà, si dica: *deve* costituire gli archivi mandamentali quando i comuni ne facciano domanda, e si sobbarchino alle spese.

Ostinarsi a lasciare l'articolo come è, è lo stesso che voler lasciare nel testo della legge il dubbio e l'equivoco.

D'altronde, siccome pare che nel concetto siamo tutti d'accordo, credo che non vi possa essere diffi-